

REGOLAMENTO (CE) N. 55/2008 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2008

recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni tra l'Unione europea (UE) e la Repubblica moldova (in prosieguo «Moldova») si basano sull'accordo di partenariato e di cooperazione ⁽¹⁾ entrato in vigore il 1° luglio 1998. Uno dei suoi obiettivi principali è promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile.
- (2) Nel programma d'azione per la politica europea di prossimità (programma d'azione PEP) per la Moldova, concordato nel 2005, l'UE si è impegnata a prendere in considerazione la possibilità di concedere alla Moldova ulteriori preferenze commerciali autonome (PCA), a condizione che questa migliori sostanzialmente il proprio sistema di controllo e certificazione dell'origine delle merci. Nel 2006 la Moldova ha riformato la propria legislazione doganale e nel 2007 ha raggiunto un livello soddisfacente di attuazione della nuova legislazione.
- (3) Fino all'adesione della Romania all'Unione europea, il 1° gennaio 2007, la Moldova godeva di un sistema di libero scambio con tale paese. Mentre a livello generale l'effetto dell'ampliamento del 2007 è stato trascurabile per la Moldova, l'impatto è stato negativo per taluni suoi importanti prodotti di esportazione.
- (4) In virtù della decisione 2005/924/CE della Commissione ⁽²⁾, la Moldova beneficia già del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) di cui al regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate ⁽³⁾ (SPG).
- (5) Il livello generale di importazione dalla Moldova raggiunge solo lo 0,03 % di tutte le importazioni comunitarie. Con un'ulteriore apertura del mercato si intende sostenere lo sviluppo dell'economia della Moldova attraverso migliori risultati in termini di esportazione, senza creare effetti negativi per la Comunità.
- (6) Per tale motivo è opportuno estendere le preferenze commerciali autonome alla Moldova abolendo tutti i massimali tariffari residui per i prodotti industriali e migliorando l'accesso ai mercati comunitari per i prodotti agricoli.
- (7) Conformemente al programma d'azione PEP, il risultato cui tendono le relazioni tra l'UE e la Moldova dipende dall'impegno della Moldova nei confronti di valori comuni nonché dalla sua capacità di attuare le priorità concordate, compresa la disponibilità ad impegnarsi in riforme economiche efficaci. Inoltre, per beneficiare delle ulteriori preferenze tariffarie nell'ambito del regime SPG+, la Moldova ha soddisfatto le condizioni di ratifica ed efficace attuazione delle principali convenzioni internazionali sui diritti umani e sui diritti del lavoro, sulla tutela ambientale e sul buon governo. Per garantire che la Moldova mantenga i progressi compiuti, la concessione di ulteriori preferenze commerciali autonome sarà soggetta alla prosecuzione dell'attuazione e al rispetto delle priorità e delle condizioni di cui al programma d'azione PEP e all'SPG+.

⁽¹⁾ GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 337 del 22.12.2005, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 606/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 4).